

6/13
②

Istituzione del Registro delle Unioni Civili
Presid. Consiglio
Sup. Cons. (Consiglio)
copie

COMUNE DI COMO
PROTOCOLLO CENTRALE



0000275-A-03/01/2013

CL: II.8

MOZIONE
in base all'art. 28 del Regolamento del
Il Consiglio Comunale

COMUNE DI COMO
RICEVUTO
- 3 GEN 2013
UFFICIO PROTOCOLLO
CAT EL

PREMESSO

che il fenomeno delle "unioni civili" o "unioni di fatto" trova un sicuro fondamento costituzionale negli articoli 2 e 3 della Costituzione in quanto l'unione civile non si pone in contrasto con la famiglia così come riconosciuta e garantita dalla Costituzione all'art. 29 posto che "la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio" e pertanto, nel riconoscere e sottolineare il valore e l'importanza della famiglia non esclude all'evidenza il sorgere o l'esistenza di atti e formazioni sociali (previste e tutelate dall'art. 2 della Costituzione) le cui finalità siano ritenute meritevoli di tutela e non contrastanti con i principi costituzionali;

CONSIDERATO

che già da tempo è stato ritenuto che l'ambito di operatività e quindi di riconoscimento e tutela costituzionale, dell'art. 2 della Costituzione si estende sicuramente alla fattispecie della famiglia di fatto dal momento che, come rilevato dieci anni or sono dalla Corte Costituzionale, un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare, anche a sommaria indagine, costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti, intrinseche manifestazioni solidaristiche (art. 2 Costituzione) (2 - Corte Cost. 18.11.1986, n. 237);

CONSIDERATO

altresì, che ancorché la creazione di un nuovo status personale non può certamente che spettare al legislatore statale deve riconoscersi al Comune, in proposito, la possibilità di operare in materia nell'ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall'ordinamento;

CONSIDERATO

inoltre il ruolo rivestito dal Comune, con pienezza di poteri, per il perseguimento dei compiti afferenti alla comunità locale, ai sensi del decreto legislativo 267/2000;

RILEVATO

pertanto, che fermi restando i registri previsti dalla Legge e dal regolamento anagrafico, il Comune possa istituire uno o più registri per fini diversi ed ulteriori rispetto a quelli propri dell'anagrafe organizzati secondo dati ed elementi obbligatoriamente contenuti nei pubblici registri anagrafici;

CONSIDERATO

pertanto, che l'iscrizione in tali registri particolari non viene affatto ad assumere carattere costitutivo di status ulteriori e quindi riconoscimento di poteri o doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall'ordinamento agli stessi soggetti, ma solo un effetto di pubblicità ai fini ed agli scopi che l'Amministrazione Comunale ritiene meritevoli di tutela;

RITENUTO

che tali ulteriori fini siano da ravvisare nell'equiparazione delle coppie formate da persone unite civilmente a quelle sposate e assimilate, agli effetti dei pari riconoscimenti alle prime, alle medesime condizioni, dell'accesso a tutti i procedimenti, benefici e opportunità amministrativi previsti dall'ordinamento a favore delle seconde;

RITENUTA

pertanto, l'opportunità per i motivi innanzi espressi di disporre la tenuta, presso un apposito ufficio, di un registro dove iscrivere, seguendo la distinzione operata dalla Legge, le persone legate da vincoli non "legali" (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela) ma solamente da vincoli "affettivi" e/o di reciproca solidarietà;

IMPEGNA SINDACO E GIUNTA

1) per le motivazioni esposte in premessa ed al fine di consentire il pieno sviluppo della persona umana, di istituire il registro delle unioni civili presso un apposito ufficio comunale, individuato dalla Giunta Comunale, con apposito atto;

2) di tutelare, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, la piena dignità dell'unione civile e promuoverne il pubblico rispetto;

3) di assicurare, nell'ambito delle proprie competenze e compatibilmente con la normativa vigente, alle coppie unite civilmente l'accesso a tutti i procedimenti, benefici e opportunità amministrative di varia natura, alle medesime condizioni riconosciute dall'ordinamento alle coppie sposate e assimilate;

4) di adottare tutte le iniziative utili per stimolare il recepimento nella legislazione statale delle unioni civili, al fine di garantire i principi di libertà individuale ed assicurare in ogni circostanza la parità di condizione dei cittadini;

5) di dare atto che il registro sopra citato non ha alcuna relazione o interferenza con i registri anagrafici e di stato civile o alcuna connessione con l'ordinamento anagrafico o di stato civile e che viene tenuto dall'Amministrazione Comunale nel rispetto della Legge 675/96;

6) di fissare i seguenti criteri ai quali la Giunta dovrà attenersi nel regolare la tenuta del registro:

a) l'iscrizione nello stesso può essere richiesta da:

1. due persone maggiorenni, non legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, ma da vincoli affettivi, coabitanti dal almeno un anno ed aventi dimora abituale nel Comune di Como;

2. due persone maggiorenni, coabitanti da almeno un anno per motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale ed aventi dimora abituale nel Comune di Como;

b) le iscrizioni nel registro avvengono solamente sulla base di una domanda presentata congiuntamente dagli interessati all'ufficio comunale competente e corredata della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti sopra indicati ai numeri 1) o 2) lettera a);

c) il venir meno della situazione di coabitazione e di dimora abituale nel Comune di Como e della reciproca assistenza morale e/o materiale produce la cancellazione dal registro, la quale avviene altresì dietro richiesta di uno o entrambe le persone interessate previa verifica da parte dell'ufficio competente;

d) per i fini consentiti dalla legge ed a richiesta degli interessati, l'Ufficio Comunale competente attesta l'iscrizione nel registro.

Alessandro Rapinese

Como, 17.12.2012